

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01417/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1417 del 2022, proposto da
Giuseppe Romano, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Ursini, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito; Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via
Melo, n.97;

nei confronti

Giorgio Papa, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del decreto di esclusione dal concorso straordinario per posti comuni e di sostegno
nella scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con D.D. n.1081 del
6.5.2022, ai sensi dell'art. 59, co. 9-bis, del D.L. n. 73/2021, conv. e modif. ex L. n.

106/2021, per la classe di concorso B006 “Laboratorio di odontotecnica”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11.1.2023 la dott.ssa Desirée Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente impugna il decreto di sua esclusione dal concorso in epigrafe indicato, motivata in ragione del difetto del requisito di ammissione (accertato successivamente all'espletamento delle prove concorsuali ed intervenuto a graduatoria già formata) rappresentato dall'aver prestato servizio triennale anche non consecutivo: in particolare il servizio prestato dal 12.10.2018 al 31.8.2019 non è stato ritenuto valido ai fini giuridici, perchè il docente odierno ricorrente è stato depennato (ex post) dalle G.I. (graduatorie di istituto) di II fascia per il triennio 2017-18/2019-20.

All'udienza dell'11.1.2023, avvisata la parte ricorrente presente in udienza circa la possibile definizione in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso non è fondato.

Il servizio prestato oggetto di controversia non può essere considerato ai fini che qui interessano.

Tanto è, infatti, imposto dai principi di legalità e non contraddizione dell'ordinamento da cui discende che il servizio di mero fatto (tale dovendosi ormai qualificare – a seguito del depennamento- quello prestato per l'anno 2018-19), non supportato da idoneo titolo giuridico, non può che valere a soli fini retributivi,

trattandosi di servizio non legittimamente prestato.

Per le ragioni suesposte il provvedimento impugnato resiste al gravame.

Le spese derogano alla soccombenza, in ragione dell'andamento complessivo della vicenda nella sua integralità e vengono compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese integralmente compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11.1.2023 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Desirée Zonno, Consigliere, Estensore

Maria Luisa Rotondano, Consigliere

L'ESTENSORE

Desirée Zonno

IL PRESIDENTE

Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO